

WHISTLEBLOWING - INFORMATIVA SUL CANALE, SULLE PROCEDURE E SUI PRESUPPOSTI PER EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI INTERNE ED ESTERNE

La presente riporta le informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne delle violazioni lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo di SIRCA SpA.

La normativa di riferimento è il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*.

Essa prevede una nuova disciplina relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni, di cui sono venute a conoscenza nel contesto lavorativo. Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.

Il decreto impone che nell'ambito del Modello Organizzativo 231 venga predisposto e gestito un canale di segnalazione interna. Tuttavia le segnalazioni possono riguardare non solo le violazioni inerenti i reati presupposto di cui al Modello 231 ma anche tutti gli illeciti derivanti da violazioni di norme nazionali ed europee specificati dal decreto stesso.

CHI PUÒ SEGNALARE E QUANDO

(articolo 3 del decreto legislativo n. 24 del 2023)

Possono segnalare tramite il canale di segnalazione interna i dipendenti di SIRCA, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, anche se a titolo gratuito, che prestano la propria attività presso SIRCA; i lavoratori e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato incaricati di fornire beni o servizi o di realizzare opere in favore di SIRCA.

La segnalazione può essere effettuata:

- in pendenza del rapporto giuridico con SIRCA,
- prima dell'inizio del rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante la fase di selezione o precontrattuale),
- durante il periodo di prova,

- successivamente alla cessazione sempre che si tratti di informazioni relative al periodo precedente allo scioglimento del rapporto giuridico.

COSA SI PUÒ SEGNALARE E A CHI - IL SOGGETTO INCARICATO DELLA GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO
(articolo 2 del decreto legislativo n. 24 del 2023)

Il segnalante (cd. whistleblower) è la persona che segnala al soggetto incaricato della gestione del canale informativo interno le violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali ed europee, intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di SIRCA, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Nella nuova disciplina, il legislatore individua alcune tipologie di illeciti da considerare **e solo queste rilevano perché una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia possano essere considerate ai fini dell'applicabilità della disciplina.** Rientrano nella fattispecie delle violazioni anche le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che coloro che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel proprio contesto lavorativo. Anche in tal caso, la nuova disciplina fornisce un elenco, sia pure non tassativo, di misure ritorsive, oltre, come anticipato, ad estendere la tutela da ritorsioni anche a soggetti diversi dal segnalante, divulgatore e denunciante (es. facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente). Le Violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica possono così riassumersi:

Violazioni del diritto nazionale

- Illeciti civili
- Illeciti amministrativi
- Illeciti penali
- Illeciti contabili
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001

NOTA: le irregolarità non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire "elementi concreti" (indici sintomatici) - di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto

Violazioni del diritto dell'UE

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3)
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4)
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5)
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6)

Per comprendere appieno quale può essere l'oggetto delle segnalazioni è indispensabile tener conto che il legislatore specifica ciò che non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

La segnalazione deve riguardare una delle seguenti circostanze:

- violazioni già commesse;

- violazioni che potrebbero verificarsi in futuro;
- fondato sospetto che sia stata commessa o che possa essere commessa una violazione;
- condotte volte ad occultare tali violazioni.

La segnalazione deve essere corredata da una descrizione della violazione e supportata da idonea documentazione o da informazioni concrete, precise e concordanti che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie da parte soggetto incaricato della gestione del canale informativo interno.

Non costituiscono oggetto di valida segnalazione:

- le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività di SIRCA;
- le notizie palesemente prive di fondamento, acquisite sulla base di indiscrezioni (le cd. voci di corridoio);
- le informazioni che sono già completamente di dominio pubblico;
- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con SIRCA o con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Il canale di segnalazione interno di SIRCA è gestito da Studio Ing Milani con sede in Via Ruzzina 7/7 Galleria Braghin 45011 Adria (RO).

COME FARE UNA SEGNALAZIONE INTERNA: I CANALI

(articolo 4 del decreto legislativo n. 24 del 2023)

SIRCA prevede un canale di trasmissione telematico e nello specifico:

1. via mail all'indirizzo dedicato wistleblowing.sirca@gmail.com inserendo nell'oggetto della comunicazione la dicitura "RISERVATA";

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione con le modalità sopra indicate, il soggetto incaricato della gestione del canale informativo interno rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, utilizzando il medesimo canale a mezzo mail.

La segnalazione può essere presentata con indicazione dei propri dati identificativi (cd. "segnalazione in chiaro") o in forma anonima.

Il segnalante anonimo non può godere delle tutele contro le ritorsioni previste dal decreto legislativo n. 24 del 2023. Tuttavia, nel caso in cui abbia comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni, il segnalante originariamente anonimo che sia stato identificato potrà accedere alle tutele contro le ritorsioni previste dal citato decreto.

In ogni caso il segnalante, non anonimo, deve specificare che vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili. A garanzia della completezza si suggerisce di attenersi alle indicazioni di dettaglio di seguito fornite:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Quando e come fare una segnalazione esterna all'ANAC

La normativa prevede diverse tipologie di segnalazione:

- interna, secondo il canale gestito dal soggetto incaricato;
- esterna, con invio ad ANAC.

La segnalazione interna è la modalità standard, da usare in via ordinaria. È invece possibile presentare una segnalazione esterna (invio ad ANAC) quando ricorrono ulteriori specifici presupposti:

- la persona ha già effettuato una segnalazione interna, che però non ha avuto seguito, in quanto la segnalazione non è stata trattata nei tempi di legge, oppure non sono state adottate misure per affrontare la violazione segnalata;
- la persona ha fondate ragioni per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficacemente seguito (ad esempio, per il rischio di occultamento o distruzione delle prove);
- la persona ha fondate ragioni per ritenere che la presentazione della segnalazione potrebbe esporre al rischio di ritorsioni sé o altri soggetti meritevoli di tutela;
- la persona ha fondate ragioni per ritenere che la violazione che intende segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ciò accade, ad. es., quando

la condotta segnalata è in grado di ledere la salute e la sicurezza delle persone e dell'ambiente e, per evitare ciò, è necessario un intervento urgente);

- il canale di segnalazione interno non è attivo, oppure non è conforme alle previsioni della legge in materia di riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti meritevoli di tutela.

La segnalazione esterna consiste in una comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, da presentare tramite i canali richiamati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ([Home/Accedi ai servizi/Whistleblowing](#)).

QUALI SONO LE TUTELE PER IL SEGNALANTE E GLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA

1. Riservatezza (articoli 4 e 12 del decreto legislativo n. 24 del 2023)

L'identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del segnalante, fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. I membri dell'Organismo di Vigilanza, quali soggetti destinatari delle segnalazioni, garantiscono la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.

2. Divieto di ritorsioni (articolo 17 del decreto legislativo n. 24 del 2023)

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.

3. Limitazioni di responsabilità per chi segnala (articolo 20 del decreto legislativo n. 24 del 2023)

Il segnalante che rivela o diffonde informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, o che rivela o diffonde informazioni sulle violazioni tali da offendere la reputazione della persona coinvolta, non è punibile se:

- al momento della rivelazione sussistevano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
- la segnalazione è stata effettuata conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 24 del 2023; in particolare, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulla violazione fossero vere.

Quando ricorrono le ipotesi di cui al precedente alinea, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'art. 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

5. Altri soggetti tutelati

Tutte le misure di tutela sopra indicate si applicano anche a favore di:

- il facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e opera all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; coloro vi sono legati da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- agli enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

6. Perdita delle tutele (articolo 16 del decreto legislativo n. 24 del 2023)

La tutela e protezione della persona segnalante non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In tali ipotesi alla persona segnalante è irrogata da SIRCA una sanzione disciplinare.